



Servizi utili per la pensione



Sono valutabili da parte dell'Amministrazione i servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, il servizio di ruolo, quello militare o, in sostituzione, il servizio civile. Per gli altri servizi avviene soltanto su richiesta, in carta semplice, dell'interessato e potrà essere di *computo* (senza alcun onere, ma con lo spostamento dei contributi già versati da un'altra gestione a quella del Tesoro) o di *riscatto* (con onere economico dell'interessato).

La domanda va inoltrata alla sede provinciale dell'INPDAP, tramite la scuola di appartenenza; L'INPDAP ricaverà ogni informazione utile presso il CSA.

Sono **valutabili**: i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento dei contributi INPS; i servizi negli Enti parastatali e di diritto pubblico; il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo, i periodi di disoccupazione.

Sono **ricongiungibili** ai sensi della Legge n. 29/79: tutti i servizi prestati per cui sono stati pagati i contributi previdenziali, quindi anche presso privati; i servizi negli Enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati al Tesoro. Nella domanda sono da menzionare: il servizio militare, il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare, il servizio di supplenza annuale e temporanea.

Sono **riscattabili (a pagamento dell'interessato)**: il periodo di durata legale degli studi universitari (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca) purché non già coperto da contributi; i servizi nelle scuole legalmente riconosciute e nei convitti nazionali (questi ultimi, se prima del 9.3.1967); l'aspettativa per ragioni di famiglia e/o di studio; interruzioni per provvedimenti disciplinari; il servizio prestato

all'estero senza copertura contributiva; il periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica della nomina in ruolo se non coincidono; i periodi di astensione facoltativa senza retribuzione (al massimo 5 anni).

E' conveniente quindi, per evitare la richiesta di maggiori oneri, chiedere non appena possibile il riscatto (detto anche *copertura contributiva*) per tutti i periodi validi ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda la disoccupazione sono oggetto di valutazione i periodi successivi al 31.12.1996 e per i quali si è goduto del beneficio.

Le *supervalutazioni* erano ammesse senza limiti fino al 31 dicembre 1997. Agli insegnanti *non vedenti* si attribuisce per ogni anno di servizio il beneficio di contribuzione figurativa (ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva); due mesi all'anno fino a un massimo di 5 anni a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74%, dalla data del riconoscimento dell'invalidità o del sordomutismo da parte dell'ASL o degli Ospedali Militari.

Alla domanda di riscatto, in carta semplice, vanno allegati: il certificato di nascita, certificati di servizio, militari e degli studi universitari.

«La domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione» (art. 2, comma 4 D.P.R. n. 351 del 28.4.1998).

E che pensione avrò?

Sistemi per provvedere al futuro: pensioni integrative

Ai colleghi neominati in ruolo ricordiamo che per molti di essi la pensione verrà calcolata con il sistema **contributivo**, ovverosia, dopo aver lavorato per molti anni acquisiranno il diritto ad una pensione più o meno dimezzata rispetto a quelle odierne. Questi colleghi sono avvertiti che hanno il dovere verso se stessi di risparmiare per la propria vecchiaia. Nella Scuola esiste la possibilità di aderire ad un fondo di pensione integrativa, denominato "Espero". Non è l'unico sistema di provvedere al futuro ma è un'opportunità da valutare.



Sede Provinciale